



**MODIFICA - REVISIONE STATUTO SPECIALE PER IL TRENTO - ALTO  
ADIGE/SÜDTIROL - NORMATIVA FONDAMENTALE DI RIFERIMENTO**

**COSTITUZIONE**

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.

NOTE AL TESTO

*Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (g.u. 24 ottobre 2001, n. 248). Secondo l'art. 10 di questa legge costituzionale le nuove disposizioni che essa contiene si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano, "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".*

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

## **STATUTO SPECIALE**

### Art. 103

*(procedura per modificare lo statuto)*

(1) Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

(2) L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

(3) I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

(4) Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

*Note al testo*

- Articolo così sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

## **REGOLAMENTI INTERNI DEI CONSIGLI**

### **Regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento**

#### Titolo V

#### *Procedimenti particolari*

#### Capo VI ter

#### *Revisione dello statuto speciale*

NOTE AL TESTO

*Capo aggiunto dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.*

#### Art. 146 ter

#### *Esame dei progetti di modificazione dello statuto speciale d'iniziativa consiliare*

1. La proposta dei progetti di modificazione dello statuto speciale spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta.

2. I progetti di modificazione sono presentati alla segreteria del Consiglio e sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo proprio.

3. Per l'esame dei progetti di modificazione dello statuto speciale di cui all'articolo 103 dello statuto, si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo dai capi I, II e III del titolo IV, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 96.

4. I progetti di modificazione approvati dal Consiglio sono comunicati al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e trasmessi al Consiglio regionale. Gli stessi progetti sono corredati da una relazione illustrativa finale, predisposta dal Presidente del Consiglio, che dà atto del procedimento e dei contenuti essenziali della

proposta.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.*

#### Art. 146 quater

#### *Parere sui progetti di modificazione dello statuto speciale d'iniziativa governativa o parlamentare*

1. Il Presidente del Consiglio assegna il progetto di modificazione dello statuto speciale, trasmesso dal Governo della Repubblica, alla Commissione competente per materia, che si esprime entro i successivi venti giorni.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, l'esame del progetto di modificazione, per l'espressione del relativo parere, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, che si riunisce nel rispetto del termine di cui all'articolo 103, terzo comma, dello statuto speciale.

3. La discussione in commissione e in Consiglio si svolge sull'intero testo, nel rispetto dei limiti temporali indicati rispettivamente dall'articolo 50 e dall'articolo 71. La Commissione e il Consiglio deliberano esprimendo parere favorevole o contrario sull'intero testo, con o senza osservazioni.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.*

### **Regolamento interno del Consiglio provinciale di Bolzano**

#### CAPO VII-BIS

#### MODIFICAZIONI DELLO STATUTO DI AUTONOMIA

#### Art. 108-bis <sup>(126)</sup>

Esame delle proposte di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa consiliare o giuntales

1. L'iniziativa di proposta di modificazione dello Statuto di autonomia prevista dall'articolo 103, comma 2, dello Statuto di autonomia spetta a ciascun consigliere/ciascuna consigliera e alla Giunta.

2. Per proposta di modificazione dello Statuto di autonomia si intende un testo redatto in articoli e corredato da una relazione accompagnatoria.

3. La proposta di modificazione dello Statuto di autonomia viene assegnata a una commissione speciale composta da tutti/tutte i/le capigruppo o loro delegati/delegate, istituita all'inizio di ogni legislatura. In tutte le votazioni ogni componente della commissione dispone di tanti voti quanti sono i/le componenti del gruppo consiliare cui appartiene (voto ponderato).

4. L'esame della proposta di modificazione dello Statuto di autonomia avviene sia in commissione che in Consiglio secondo la procedura prevista per la trattazione dei disegni di legge.

5. In caso di approvazione della proposta da parte del Consiglio, il/la Presidente del Consiglio invia la deliberazione consiliare al/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e al/alla Presidente del Consiglio regionale per l'ulteriore iter previsto dallo Statuto di autonomia.

6. La deliberazione consiliare è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(126) *Articolo inserito dall'art. 37 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.*

#### Art. 108-ter<sup>(127)</sup>

Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare

1. I progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare previsti dall'articolo 103, comma 3, dello Statuto di autonomia sono assegnati alla commissione speciale istituita ai sensi dell'articolo 108-bis, comma 3, del regolamento interno, la quale riferisce al Consiglio entro venti giorni, proponendo al Consiglio di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il/la Presidente del Consiglio iscrive il progetto di modificazione dello Statuto di autonomia all'ordine del giorno del Consiglio per l'espressione del parere entro il termine previsto dall'articolo 103, comma 3, dello Statuto di autonomia.

3. La discussione e la votazione in commissione e in aula si svolgono sull'intero testo. Nel corso della discussione ogni consigliere/consigliera può prendere la parola due volte per complessivamente non più di 10 minuti.

(127) *Articolo inserito dall'art. 38 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.*

### ***Riforma della Costituzione***

La riforma della Costituzione, approvata dal Parlamento e in attesa di referendum confermativo (disegno di legge costituzionale n. 2613-D/C, approvato dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, all'articolo 39 (Disposizioni transitorie), comma 13, dispone:

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino alla **revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome**. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.